

CAMERA DEI DEPUTATI N. 855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARIA, FABBRI, PETITTI, MONTRONI, ARLOTTI, BENAMATI, ANTEZZA, BOCCUZZI, CARELLA, CARRESCIA, COCCIA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, GADDA, GASPARINI, GIACOBBE, GINOBLE, GIULIETTI, GRASSI, LATTUCA, MARCHI, MATTIELLO, MELILLI, MORETTI, PASTORELLI, SIMONI, VALERIA VALENTE, VELO, VENITTELLI, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI

Agevolazioni fiscali per il sostegno
dei servizi commerciali primari

Presentata il 30 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla constatazione che ben il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari. È l'effetto « desertificazione » che lascia circa 5.000 comuni senza servizi primari, rendendo ad esempio difficile, se non impossibile, trovare anche pane, latte, carne da acquistare senza spostarsi di chilometri dalla propria abitazione. Si tratta di centri abitati, spesso con grandi tradizioni storiche e vecchi di secoli, che manifestano i sintomi del « disagio insediativo », nonostante l'alta funzione della gestione del territorio; c'è

stato un effetto velocizzazione nel fenomeno di chiusura e abbandono delle attività alimentari (–7 per cento, 8 per cento nell'ultimo biennio) che è diventato allarmante: da qui al 2015 potremmo contare poco più di 3.000 panetterie e 2.500 drogherie con il rischio concreto di vedere circa 2.000 comuni trasformati in città fantasma. Ne deriva un danno ingente alle attività economiche di filiera, che restano « senza vetrine » nel Paese del primato dei prodotti tipici.

Per scongiurare questo pericolo occorre pensare a misure speciali e in particolare ad agevolazioni fiscali per gli esercizi com-

merciali che svolgono attività primaria: estensione del regime forfetario semplificato, aliquota unica al 20 per cento, abbattimento del 50 per cento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, riduzione al 10 per cento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su luce, gas e rifiuti, agevolazioni sull'imposta municipale propria (IMU). Il tutto per favorire processi virtuosi di integrazione delle filiere locali.

Ma anche la presenza dei « negozi storici » che vendono beni alimentari nell'ambito delle aree di pregio delle grandi città e dei piccoli comuni è messa a repentaglio. Intervengono, in questi senso, oltre che la concorrenza dei grandi esercizi della distribuzione organizzata, anche altri fattori di natura economico-fiscale. L'indice di mortalità di dette imprese, infatti, è in continuo aumento a causa di una pressione fiscale soffocante e di una costante lievitazione dei canoni di locazione che gravano su queste piccole realtà. Il ruolo e la funzione di tali negozi alimentari situati nei centri storici, nelle aree montane e nelle zone rurali sono da considerarsi primari per il fondamentale servizio che rendono ai cittadini. La disciplina di seguito prevista ha come finalità la tutela e la salvaguardia di quello che è da considerarsi come un patrimonio dei centri storici italiani da realizzare attraverso il sostegno economico da parte dello Stato e degli enti locali. Con lo scopo, quindi, di aiutare tali imprese a diventare maggiormente concorrenziali nei confronti delle più grandi realtà, di incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore e di tutelare la sopravvivenza di queste piccole attività, si propongono una serie d'interventi di natura fiscale.

Con l'articolo 1 si definiscono le finalità e l'ambito di intervento del provvedimento, mentre con l'articolo 2 si prevedono misure di semplificazione per l'ammissione dei piccoli esercizi commerciali al regime di contabilità semplificata.

Con l'articolo 3 si definiscono misure per l'alleggerimento della pressione fiscale nazionale sugli esercizi di vicinato, attraverso una serie di adeguamenti del

regime cosiddetto dei « minimi ». La proposta di modifica nasce dalla considerazione che tale disciplina crea una spequazione di trattamento tra i piccoli soggetti economici. Considerando la soglia dei ricavi, nella loro definizione classica, come una condizione necessaria per l'accesso al regime, le piccole attività commerciali, e in particolare quelle di vicinato alimentari, sono ingiustamente penalizzate rispetto ad altre attività. Infatti, a differenza di altre piccole attività anche di carattere artigianale, nell'ambito di un'attività di compravendita di beni alimentari, sui quali si applica in seguito un basso ricarico, il volume dei ricavi ragguagliati ad anno risulta essere notevolmente alto rispetto al reddito poi prodotto e del tutto inadeguato alla soglia dei ricavi definita per i minimi che non considera le spese sostenute per l'acquisto delle merci. Con il sistema in vigore, infatti, gli esercizi di vicinato alimentari, già in difficoltà per la forte concorrenza della distribuzione organizzata per quanto riguarda l'applicazione dei margini di ricavo, sono, nella maggior parte dei casi, impossibilitati ad usufruire della disciplina fiscale agevolativa di cui necessitano. Si è, quindi, ritenuto necessario modificare in questo senso la disciplina dei « minimi » considerando il volume dei ricavi, per gli esercizi di vicinato alimentari, al netto delle spese corrisposte al fornitore. Nell'ambito della modifica a tale regime si ritiene anche importante la previsione di un rialzo proporzionale dei limiti per le soglie di ricavo e d'investimento attualmente previsti, considerando tali limiti troppo bassi per racchiudere l'intera categoria.

Con l'articolo 4 si prevedono una serie di agevolazioni fiscali per il sostegno all'imprenditoria nel settore, per cui si è pensato di avvantaggiare l'investimento o l'ingresso in un'attività di commercio alimentare di vicinato prolungando i tempi di agevolazione fiscale forfetaria al 10 per cento, previsto per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, fino a cinque anni, anziché tre; si tratta quindi

di un importante incentivo all'iniziativa locale.

Come detto precedentemente uno dei fattori che più grava sulla sfavorevole condizione economica dei negozi di vicinato è l'elevato costo dei canoni di locazione dovuto al fatto che la maggior parte di questi esercizi si trova nei centri storici e nelle aree di pregio delle città e dei comuni. A tale proposito la disciplina in questione propone un abbattimento del 50 per cento dell'IMU ai contribuenti che danno in affitto i propri immobili ad esercenti negozi di vicinato. L'intenzione, con questo provvedimento, è quella di stimolare i proprietari alla locazione, perché più conveniente, nei confronti di tali esercizi con una conseguente proporzio-

nale diminuzione dei canoni di locazione che gravano sull'attività dato il risparmio d'imposta. Per quanto concerne altre imposte locali si è proposta una riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed, infine, sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In ultimo, data la presenza sempre più ingente di grandi realtà distributive anche all'interno dei centri storici dei comuni, si propone una riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per quanto concerne i servizi, considerati essenziali, di fornitura di energia elettrica e gas per le imprese di vicinato.

L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. La tutela e la salvaguardia dei servizi commerciali primari, per tali intendendo i servizi inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni e in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni finalizzate alla concessione di agevolazioni fiscali in favore degli esercizi commerciali primari.

ART. 2.

(Semplificazioni).

1. All'articolo 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « anche su supporti audiovideomagnetici » sono inserite le seguenti: « per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari ».

ART. 3.

(Adeguamento del regime dei minimi).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 96:

1) all'alinea, dopo le parole « persone fisiche » sono inserite le seguenti: « , imprese familiari e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) alla lettera *a*), numero 1), le parole: « non superiori a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 50.000 euro »;

3) alla lettera *b*), le parole: « superiore a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 30.000 euro »;

b) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

« *96-bis*. Ai fini del calcolo dei ricavi di cui alla lettera *a*), numero 1), del comma 96 del presente articolo, per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

2. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « esclusivamente alle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti » e dopo le parole: « *b*) che l'hanno intrapresa successivamente alla data del 31 dicembre 2007 » sono inserite le seguenti: « ; *c*) che svolgono attività di esercizio di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari anche se intrapresi anteriormente al 31 dicembre 2007 »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « è ridotta al 5 per cento » sono aggiunte le seguenti: « per i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente periodo; per i soggetti di cui alla lettera *c*) l'aliquota è ridotta al 20 per cento. »;

3) al quarto periodo, dopo le parole: « ai periodi precedenti è applicabile »

sono inserite le seguenti: « per i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* »;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 euro ».

ART. 4.

(Agevolazioni fiscali).

1. Alla tabella A, parte III, numero 103), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili » sono inserite le seguenti: « , gli esercizi di vicinato che prestano servizi commerciali primari ».

2. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 8, dopo le parole: « dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 » sono inserite le seguenti: « , e per gli immobili di categoria catastale C/1, per i quali venga registrato regolare contratto di locazione, agli esercenti attività di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari previsti ovvero di proprietà degli stessi »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, il tributo è dovuto nella misura del 50 per cento »;

2) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni nella misura del 50 per cento per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari »;

3) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica una maggiorazione pari a 0,15 euro per metro quadrato a copertura dei suddetti costi, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,20 euro ».

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, relative agli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari, si applica una tariffa pari al 50 per cento di quella ivi prevista »;

b) all'articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per le occupazioni realizzate da esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari nei comuni di classe III, IV e V, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento ».

4. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prestano servizi commerciali primari e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ».

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata « Commissione », al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall'anno 2014:

a) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto

alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

d) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 2, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0009120